

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1105 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2018

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le autorità competenti forniscono all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Al fine di garantire una comunicazione efficace ed efficiente, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero avvalersi di canali di comunicazione definiti, in particolare persone di contatto designate e formulari standard, per chiedere informazioni, accusare il ricevimento delle richieste di informazioni e rispondere alle medesime.
- (2) Le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono le informazioni necessarie a consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e le eventuali successive modifiche di tali informazioni. Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero essere tenute a concordare le specifiche tecniche che disciplinano l'invio di tali informazioni al sito web dell'ESMA al fine di garantire che le informazioni siano trasmesse in modo corretto e sicuro.
- (3) Le informazioni che le autorità competenti devono fornire all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 possono contenere dati personali e altre informazioni sensibili che non sono di dominio pubblico. È quindi importante che la trasmissione di informazioni sia disciplinata da salvaguardie adeguate e norme in materia di riservatezza.
- (4) Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per porre in essere procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto l'ESMA ha concluso che ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenuto conto che avrebbero riguardato direttamente soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (7) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Notifica all'ESMA ai fini del registro dell'ESMA**

1. Per consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti notificano all'ESMA le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) del suddetto articolo e le eventuali modifiche di tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione pertinente.
2. La decisione pertinente è la decisione che, tra le seguenti decisioni dell'autorità competente, determini l'obbligo, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, di notificare all'ESMA determinate informazioni o modifiche:
  - a) la decisione di autorizzare o registrare un amministratore a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/1011;
  - b) la decisione di revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
  - c) la decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento;
  - d) la decisione di sospendere o revocare tale riconoscimento a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, del medesimo regolamento;
  - e) la decisione di autorizzare l'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
  - f) la decisione di imporre la cessazione dell'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

Le informazioni o le modifiche di tali informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA che garantisce la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.

3. Le autorità competenti e l'ESMA concordano la tecnologia dell'informazione che presiede alla trasmissione delle informazioni al sito web dell'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA.

#### *Articolo 2*

### **Notifiche all'ESMA degli indici di riferimento da parte di amministratori riconosciuti**

Le notifiche all'ESMA a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 sono trasmesse tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza dei dati durante il processo di trasmissione.

#### *Articolo 3*

### **Richiesta di informazioni**

1. Le richieste da parte dell'ESMA all'autorità competente di fornire informazioni, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, diverse dalle informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il formulario che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'autorità competente cui sono richieste informazioni a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 («l'autorità interpellata») accusa il ricevimento della richiesta entro sette giorni dal ricevimento stesso, utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 4***Risposta alla richiesta di informazioni**

1. L'autorità interpellata fornisce all'ESMA le informazioni richieste utilizzando il formulario di cui all'allegato III del presente regolamento. L'autorità interpellata adotta tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di ottenere e fornire le informazioni richieste. Se non è in grado di fornire informazioni entro la data di risposta stimata fissata nell'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni, l'autorità interpellata ne informa senza indugio l'ESMA e fornisce una nuova data di risposta stimata, unitamente ai motivi per i quali è necessaria una proroga.
2. L'autorità interpellata consulta l'ESMA, ove necessario, circa eventuali chiarimenti in merito al tipo di informazioni richieste e alla frequenza degli eventuali aggiornamenti necessari.

*Articolo 5***Mezzi di trasmissione**

Tutte le richieste di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di informazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono conformi alle seguenti disposizioni:

- a) sono resi per iscritto;
- b) sono trasmessi per posta o fax ovvero tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante il processo di trasmissione;
- c) sono indirizzati:
  - i) nel caso di una richiesta inviata a un'autorità competente, alla persona di contatto designata dall'autorità competente a norma dell'articolo 7;
  - ii) nel caso di un avviso di ricevimento o di una risposta inviata all'ESMA, al punto di contatto specificato dall'ESMA nella richiesta di informazioni.

*Articolo 6***Riservatezza**

1. Le autorità competenti mantengono la riservatezza riguardo alla circostanza che sia stata emessa una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, al contenuto di tale richiesta e a tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della richiesta, in particolare le consultazioni tra l'ESMA e l'autorità competente in relazione alla richiesta.
2. L'autorità competente può tuttavia comunicare tali fatti o circostanze se l'ESMA dà il suo consenso alla divulgazione o la divulgazione sia necessaria a fini di procedimenti legali.

*Articolo 7***Persone di contatto**

Ciascuna autorità competente designa una persona di contatto ai fini del presente regolamento e ne comunica il nome e i recapiti all'ESMA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualsiasi successiva modifica della designazione o dei recapiti della persona di contatto è comunicata all'ESMA senza indugio.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 agosto 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

**Formulario per la richiesta di informazioni**

## RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Informazioni generali**

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il cognome*],

a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] si richiedono informazioni in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio qui di seguito.

Le sarei grato/grata se potesse fornire le informazioni di cui sopra entro [*inserire una data indicativa per la risposta*] o, qualora ciò non sia possibile, se potesse indicare quando prevede di essere in grado di fornire le informazioni richieste.

**Motivo della richiesta di informazioni**

.....  
 .....  
 .....  
 [Inserire la/le disposizione/i del regolamento (UE) 2016/1011 in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda informazioni relative a .....

.....  
 .....  
 [Inserire una descrizione dell'oggetto della richiesta, il settore di vigilanza dell'indice interessato e lo scopo per il quale sono richieste le informazioni]

a seguito di .....

*[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]*

Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.

Cordiali saluti,

*[firma]*

## ALLEGATO II

**Formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni**

## AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

	Numero di riferimento: .....
	Data: .....
MITTENTE:	
Stato membro (se pertinente):	
Autorità interpellata:	
Indirizzo della sede legale:	
(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)	
Nome:	
Telefono:	
E-mail:	
DESTINATARIO:	
Stato membro (se pertinente):	
Autorità richiedente:	
Indirizzo della sede legale:	
(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)	
Nome:	
Telefono:	
E-mail:	
Gentile signor/signora [ <i>inserire il cognome</i> ],	
a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] accusiamo ricevuta della Sua richiesta di informazioni [ <i>inserire il numero di riferimento della richiesta</i> ].	
Data prevista per la risposta (se possibile in questa fase): .....	
Cordiali saluti,	
[firma]	

## ALLEGATO III

**Formulario per la risposta alla richiesta di informazioni**

## RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Informazioni generali**

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] abbiamo trattato la Sua richiesta di informazioni [inserire il numero di riferimento della richiesta] datata [gg.mm.aaaa].

**Informazioni richieste**.....  
.....

.....

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'autorità richiedente] ai sensi del [inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile] e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione. [Inserire il nome dell'autorità richiedente] si conforma ai requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione in relazione ai vincoli di riservatezza e agli usi ammissibili delle informazioni.

Cordiali saluti,

[firma]